



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione
Piemonte

**Manuale procedurale delle misure a forestazione - art. 36 lettera b)
punto i) del Reg. CE 1698/2005, art. 31 del Reg. CE 1257/99 e Reg. CEE
2080/92**

AV/EG.

<i>TITOLO DOCUMENTO</i>	<i>AREA OPERATIVA</i>
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte Manuale Procedurale adottato dall'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura	AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI – TECNICO Funzione Programmi di Aiuto in Cofinanziamento

PRIMA APPROVAZIONE	DATA	NUMERO
Determina	10.10.2013	130

REVISIONE N.	DATA	NUMERO

INDICE

INDICE	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
1 DEFINIZIONI	8
2 SOGGETTI COINVOLTI	8
2.1 Autorità di Gestione	8
2.2 Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura istituita con L.R. 35 del 13/11/2006.	9
2.3 Organismo Delegato	9
3 INTRODUZIONE	10
4 COMPETENZE	11
5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	11
6 BENEFICIARI	12
7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	13
8 ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PAR. 16 DEL CAPITOLO 11.4 DEL PSR 2007-2013	14
9 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	18
9.1 Presentazione domande da Beneficiari in proprio	18
9.2 Adempimenti relativi alla presentazione delle domande	18
9.2.1 Altre procedure connesse alla presentazione delle domande	20
9.3 Finalità di presentazione della domanda e di talune comunicazioni.....	20
9.3.1 Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 14 Reg. CE n. 1122 e s.m.i.	21
9.3.2 Domande di revoca parziale/totale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.	22
9.4 Art. 47 – Cause di forza maggiore	22
9.5 Art. 44 – Cessione di azienda	24
9.6 Archiviazione.....	25
10 RIGETTO DELLE DOMANDE	26
11 ISTRUTTORIA	26
11.1 Separazione delle funzioni ai sensi dell'allegato I del Reg. CE n. 885/2006 e s.m.i.	26
11.2 Ricezione Domanda	27
11.3 Attività preliminari alla fase di correttiva e di saldo.....	28
11.3.1 Fase di correttiva (CAA)	28
11.3.2 Fase Istruttoria	29
11.3.3 Creazione elenchi di liquidazione (O.D.)	30

12. CONTROLLI IN LOCO	31
12.1 Modalità di estrazione del campione	31
12.2 Esecuzione controllo in loco	33
12.3 Esecuzione dei controlli sulle superfici e sulla condizionalità	33
12.4 Verifica dei titoli di conduzione dei terreni	34
12.5 Esecuzione dei controlli afferenti agli impegni specifici per misura	35
12.6 Esito dei controlli	36
12.6.1 Esito dei controlli relativi alle superfici Programmazione 2000-2006	36
12.6.2 Esito dei controlli relativi alle superfici Programmazione 2007-2013	36
12.7 Rispetto della condizionalità per le misure connesse alle superfici	38
12.8 Cumulo delle riduzioni per le misure connesse alle superfici e agli animali	39
13 RICORSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI	40
14. ALLEGATI	41
14.1 Anomalie della fase di istruttoria Mancati Redditi 221	41
14.2 Anomalie della fase di istruttoria e correttiva - Mancati Redditi H/2080	46

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i. - concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Reg.(CE) 1290/2005 e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Reg.(CE) 883/2006 e s.m.i. recante modalità d'applicazione del regolamento Reg.(CE) 1290/2005;
- Reg.(CE) 885/2006 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Reg.(CE) 1290/2005;
- Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg.(CE) 1975/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg.(CE) 1320/2006 e s.m.i. – che stabilisce le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003;
- Reg. (CE) 1122 del 30 novembre 2009 e s.m.i. - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Reg. UE 65 del 2011 e s.m.i. – che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698 del 2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Decreto MiPAF del 02/01/2008 prot. n.16 che, all'articolo unico, decreta "L'Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura subentra nell'espletamento dell'attività di organismo pagatore nella Regione Piemonte alla Finpiemonte S.p.a.";
- Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia

Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;

- D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. – Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 02/04/2007, riadottato con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato dal Comitato per lo sviluppo rurale ex art. 90 del regolamento (CE) n. 1698/2000 nella riunione del 20 novembre 2007 e con decisione della Commissione europea n. 5944 del 28/11/2007 e s.m.i.;
- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;
- L.R. n.17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca";
- D.G.R n. 80-9406 del 1 agosto 2008, con la quale sono stati definiti i criteri generali per attuare il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008;
- D.G.R n. 47-9874 del 20 ottobre 2008, con la quale è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 80-9406 del 1 agosto 2008;
- D.D n. 422 del 4 maggio 2012, con la quale vengono definite le compatibilità (con o senza cumulo dei premi) e le incompatibilità fra le azioni agro ambientali della Misura 214, F e Reg. 2078/92, la Misura 211 (indennità compensativa) e le Misure 221, H e Reg. 2080/92 (imboschimento di terreni agricoli);
- D.G.R. n. 84-12918 del 21 dicembre 2009 – assegnazione risorse finanziarie per l'attuazione del primo bando della misura 221;
- D.D. n. 142 del 20/01/2010 e s.m.i (D.D. n. 1780 del 7/7/2010, n. 1986 del 26/7/2010, n. 2096 del 6/8/2010, n. 2740 del 18/19/2010, n. 3533 del 28/12/2010) – Norme di attuazione della misura 221;

- D.D. n. 205 del 27/1/2010 – Termini di apertura del bando
http://www.regione.piemonte.it/montagna/montagna/rurale/221_attuaz.htm;
- D.D. N. 1693/DB1400 del 27.06.2012 sono state approvate ulteriori modifiche e integrazioni alle Norme di attuazione;
- D.D. n. 1095 del 21.04.2011 sono state definite le modalità di presentazione della domanda di conferma 2011 per il pagamento dei premi annui per gli impianti realizzati ai sensi della Misura 221 tra la primavera 2010 e la primavera 2011;
- D.D. n.880 DEL 05.04.2012 sono state approvate le Disposizioni per la presentazione della domanda di conferma 2012 per il pagamento dei premi annui di manutenzione e mancato reddito relativi agli impianti delle tipologie 1-arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo e 3- bosco permanente realizzati ai sensi della Misura 221;
- D.D. n.17 maggio 2013 - Imboschimento delle superfici agricole. Approvazione delle norme unificate per gli impianti realizzati in attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/92 e della Misura H del PSR 2000-06 (Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Manuale delle procedure, controlli e sanzioni dell'Arpea approvato con D.D. n°106 del 30.05.2008;
- Manuale del fascicolo aziendale approvato con D.D. 122 del 14.09.2011;
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con D.D. n°123 del 30.06.2008.

1 DEFINIZIONI

Si rimanda agli art. 2 del Reg. UE 65 del 2011 e s.m.i, art. 2 del Reg. CE 1698 del 2005 e s.m.i. e art. 2 del Reg. CE 1122 del 2009 e s.m.i.

2 SOGGETTI COINVOLTI

L'attuazione della Misura 221 prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali sotto riportati.

2.1 Autorità di Gestione

Competenza attribuita al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Piemonte.

L'Autorità di gestione è responsabile, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del programma, ed è competente, in particolare, relativamente alle attività di:

- programmazione;
- guida del comitato di sorveglianza e di valutazione;
- raccolta ed invio dei dati di monitoraggio al comitato di sorveglianza e di valutazione;
- preparazione delle relazioni annuali circa lo stato di attuazione del programma;
- informazione verso l'organismo pagatore per le procedure applicate e gli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti.

L'Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR è competente, inoltre, dell'individuazione:

- delle spese ammissibili, in quanto, in base all'art. 71 del Reg. CE 1698/05 e s.m.i. "Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organo competente"; le norme sull'ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal Reg. CE 1698/05 e s.m.i. per talune misure di sviluppo rurale.

- con proprio provvedimento e d'intesa con l'Organismo Pagatore competente, delle fattispecie di violazioni di impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008 (abrogato dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

2.2 Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura istituita con L.R. 35 del 13/11/2006.

L'Organismo pagatore di cui all'art. 74 par.2 lett. b) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 1290/2005 e s.m.i., esegue il pagamento degli aiuti riferiti al Programma di sviluppo Rurale ed è competente, in particolare, relativamente alle attività di:

- definizione delle procedure particolareggiate per il ricevimento, la registrazione ed il trattamento delle domande, compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare;
- Controlli informatici nell'ambito del SIGC;
- Controlli amministrativi esaustivi sulla totalità delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i.;
- Estrazioni del campione da sottoporre a controlli in loco ed ex-post ed esecuzione dei relativi controlli ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i.;
- Gestione irregolarità e recuperi;
- Pagamento degli aiuti comunitari;
- Conservazione dei documenti e tenuta dei libri contabili;
- Conti annuali;
- Firma della dichiarazione di affidabilità.

2.3 Organismo Delegato

Gli organismi delegati dall'Organismo Pagatore, in seguito denominati OD, provvedono al ricevimento, all'esame ed alla definizione delle domande, approvano gli elenchi di liquidazione da trasmettere all'Area autorizzazione pagamenti di ARPEA.

N.B. il Reg. UE 65 del 2011 e s.m.i., si applica alle domande di pagamento presentate

dal 1° gennaio 2011, per le campagne antecedenti al 2011 si applica il Reg. CE 1975 del 2006 e s.m.i.

3 INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni, facendo riferimento alle norme contenute nei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e s.m.i, 1975/2006 e s.m.i, 1974/2006 e s.m.i. e Reg. UE 65 del 2011 e nel Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte del 2007-2013 (di seguito brevemente PSR), dettagliano le fasi operative e forniscono precisazioni in merito all'attuazione degli interventi.

Per gli aspetti non esaminati valgono le disposizioni contenute nel PSR della Regione Piemonte e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

Il Programma di Sviluppo Rurale, in applicazione del Regolamento CE 1698/2005 e s.m.i. prevede per il periodo 2007-2013 l'attivazione di una serie di Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni forestali tra cui:

- la misura 221 – Primo imboschimento di terreni agricoli - i cui obiettivi sono descritti nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

La misura 221 presenta possibili collegamenti con altre misure del Programma di Sviluppo Rurale all'interno del medesimo asse.

Collegamenti all'interno dell'asse II:

1. prevenire l'abbandono dell'attività agricola in zone marginali (Misura 211);
2. misure agroambientali (Misura 214).

In particolare con la D.D n. 459 del 29 maggio 2009 e successivamente con la D.D. 422 del 04.05.2012 vengono definite le compatibilità e le incompatibilità fra le azioni agro ambientali della Misura 214, F e Reg. 2078/92, la Misura 211 (indennità compensativa) e le Misure 221, H e Reg. 2080/92 (imboschimento di terreni agricoli).

Inoltre, sono possibili collegamenti con altri strumenti comunitari, nazionali e regionali (es. misura D PSR 2000-2006: i beneficiari di tale misura sono esclusi dai benefici della misura 221).

4 COMPETENZE

Le domande sono presentate agli Organismi Delegati dall'Organismo Pagatore a svolgere determinate funzioni (Settori regionali nel caso specifico), in seguito denominati OD, a fronte di specifici Bandi emanati dalla Regione Piemonte.

Gli OD provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla conseguenziale produzione di un elenco di liquidazione, individuando all'interno del loro ordinamento gli Uffici competenti.

Gli elenchi di liquidazione sono inviati anche in formato cartaceo dall'OD all'ARPEA (di seguito denominata Organismo Pagatore o O.P.), adeguatamente firmati dai responsabili dell'autorizzazione alla liquidazione secondo le procedure definite nel presente manuale.

L'Organismo Pagatore provvede alle verifiche da effettuare sugli elenchi di liquidazione secondo i manuali delle procedure delle aree di autorizzazione ed esecuzione pagamenti e, superati i controlli necessari, prepara il decreto, il mandato di pagamento e contabilizza il pagamento realizzato.

Le attività sopra descritte devono essere svolte utilizzando la procedura informatica predisposta dalla Regione Piemonte, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) e seguendo le disposizioni attuative riportate nel presente manuale.

5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

MISURA 221

La misura interessa le superfici agricole, di proprietà privata o pubblica, coltivate continuativamente già al 30.06.2008 e almeno fino al momento della presentazione della domanda con:

- seminativi: superfici agricole coltivate a cereali, oleaginose e colture industriali in pieno campo, nonché i terreni in rotazione, anche temporaneamente a riposo, ed i

terreni ritirati dalla produzione abbinati a titoli ordinari o di ritiro in relazione ad una domanda di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 73/2009;

- colture specializzate: viticoltura, frutticoltura (compresi i noccioleti), orticoltura, floricoltura, vivaistica.

Non sono ammissibili impianti su prati permanenti, pascoli e prati-pascoli (considerata la loro importanza ai fini paesaggistici, ecologici e di assorbimento del carbonio atmosferico), né su superfici in fase di rinaturalizzazione, né su superfici su cui erano presenti pioppeti o altri impianti di arboricoltura da legno alla data del 30 giugno 2008.

Nelle aree della rete Natura 2000 non sono ammissibili piantagioni che non siano compatibili con gli obiettivi del sito, come previsto dall'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

6 BENEFICIARI

Possono presentare la domanda i seguenti soggetti giuridici:

1. Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) ai sensi del Dlgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i., cioè le persone fisiche che siano titolari, contitolari o coadiuvanti familiari di imprese agricole (sia ditte individuali che società) e che possiedano i seguenti requisiti:

- sufficiente capacità professionale (titolo di studio superiore in materie agrarie, o comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni in aziende agricole);
- prevalenza del tempo di lavoro: dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro all'esercizio dell'agricoltura (il limite è ridotto al 25% nelle zone svantaggiate);
- prevalenza del reddito: ricavare dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito di lavoro (il limite è ridotto al 25% nelle zone svantaggiate).

2. Gli IAP persone giuridiche, cioè le società di persone o di capitali o cooperative che possiedano i seguenti requisiti:

- avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola;
- contenere nella propria denominazione la dizione "società agricola";
- avere almeno un socio (società di persone), un quinto dei soci (cooperative) o un amministratore (società di capitali) in possesso della qualifica di I.A.P. (in base ai requisiti personali di cui al precedente punto 1)

3. Gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile (persone fisiche o giuridiche). L'imprenditore agricolo deve essere in possesso di partita IVA per l'attività agricola.
4. Le persone fisiche o giuridiche di diritto privato.
5. Gli enti pubblici e le persone giuridiche di diritto pubblico.

7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Zone altimetriche

In particolare le tipologie di intervento potranno essere realizzate nelle 3 zone altimetriche, classificate secondo la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12 05 1984, come di seguito indicato:

1. nelle aree classificate come PIANURA potranno essere realizzati impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (di seguito abbreviata in ADL), pioppeti e boschi permanenti.

2. nelle aree classificate come COLLINA O MONTAGNA potranno essere realizzati solo impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo, salvo quanto indicato ai par. 3.2.9 e 3.3.9 delle Norme Tecniche per gli impianti sperimentali.

Aree prioritarie su base ambientali (zone sensibili)

Inoltre, nel rispetto dei vincoli indicati dai relativi strumenti di tutela, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree:

1. Aree della Rete Natura 2000, individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e della L.R. 19/09;

2. Aree protette regionali (tutelate dalle singole leggi istitutive, dalla L. 394/91 e dalle LL.rr. 12/90, 36/92 e 19/09)4;

3. fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000;

4. zone vulnerabili da nitrati, delimitate ai sensi della Dir. 91/676/CEE;

5. zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

6. aree vulnerabili da fitofarmaci di cui alla D.G.R. n. 287 del 17/06/2003, emanata in applicazione del D. lgs. 11/5/99 n. 152;

7. Comuni con indice di boscosità inferiore al 10%;

8. Poli Urbani e Aree Rurali ad Agricoltura Intensiva, come individuate nel PSN.

8 ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PAR. 16 DEL CAPITOLO 11.4 DEL PSR 2007-2013

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

1. non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;

Tale requisito è attestabile con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali.

- Modalità di richiesta e rilascio del D.U.R.C.:

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti privati a rilevanza pubblica e le SOA sono tenuti ad inoltrare la richiesta di DURC esclusivamente per via telematica.

Il DURC e' rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

- Contenuto del Documento (art.4 del D.M. del 24/10/2007); il D.U.R.C. deve contenere:
 - ✓ la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
 - ✓ l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
 - ✓ la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
 - ✓ la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
 - ✓ la data di rilascio del documento;
 - ✓ il nominativo del responsabile del procedimento.
- Termini di emissione del D.U.R.C. (Art. 6 del D.M. del 24/10/2007):

Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi

atti regolamentari. La validità del DURC decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato.

- Validità del D.U.R.C. (Art. 7 del D.M. del 24/10/2007):
- Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 del D.M. del 24/10/2007 il DURC ha validità mensile.

Per le aziende del settore agricolo che intendono accedere ai benefici e sovvenzioni comunitarie, l'attestato di correttezza contributiva denominato DURC-AGR.CAU va verificato a partire dai contributi dovuti per prestazioni lavorative effettuate dal primo gennaio 2006, a condizione che le aziende richiedente assumano manodopera dipendente. Non sono pertanto destinatari di DURC i semplici Coltivatori Diretti CD/CM (ossia lavoratori agricoli autonomi privi di dipendenti). Nel caso in cui la manodopera agricola sia assunta da un CD o da un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), va attestata anche la regolarità contributiva riferita alla posizione del titolare in qualità di lavoratore autonomo.

Per le richieste di regolarità contributiva per usi diversi, anche in caso di aziende agricole viene rilasciato un certificato cartaceo di correttezza contributiva considerando la totale contribuzione della posizione contributiva.

Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; nel qual caso è possibile erogare gli aiuti.

In caso di irregolarità l'istruttore inserisce il beneficiario in un elenco "speciale" di liquidazione (irregolari) che trasmette ad Arpea ;

- i funzionari di Arpea interrogano preventivamente il Registro Debitori , sulla base dell'elenco trasmesso dall'OD per verificare l'iscrizione o meno del debito:
 - se il debito è iscritto: Arpea compensa il debito e provvede alla liquidazione;
 - se il debito non risulta: Arpea respinge l'elenco di liquidazione e l'OD provvede a verificare la regolarizzazione del debito.
2. non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;

3. non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane e AGEA, nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
4. non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane e AGEA;

Per i punti 3 e 4 l'OD ha la possibilità di verificare l'eventuale posizione debitoria consultando l'Anagrafe Agricola Unica (ricerca azienda/pratiche/registro debitori).

Inoltre non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

5. abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;

Tale condizione deve essere verificata richiedendo alle procure competenti per territorio il certificato del casellario giudiziale (si allega un fac-simile di modello per la richiesta del casellario giudiziale "allegato 17 del presente manuale).

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

Seguono ulteriori precisazioni relative alle ipotesi di esclusione previste nei punti 2,3,4,5.

Qualora le ipotesi di esclusione previste ai sopra indicati punti 2,3,4 e 5 intervengano:

- prima dell'atto di approvazione della domanda di aiuto: le esclusioni determinano l'archiviazione della stessa, fatto salvo la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.;
- in fase di erogazione dei contributi: l'ufficio provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi, fatto salvo la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.;

6. siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari: la concessione dell'agevolazione resta sospesa per un periodo

coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n. + 2).

Tale condizione deve essere verificata richiedendo alle procure competenti per territorio il certificato dei carichi pendenti, (si allega un fac-simile di modello per la richiesta dei carichi pendenti "allegato 18 del presente manuale).

Il certificato deve essere richiesto presso la Procura del Tribunale competente per territorio sulla base della residenza della persona da controllare.

In relazione alla fattispecie "soggetti in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari" si considerano i seguenti soggetti:

- imputati a seguito di rinvio a giudizio;
- imputati a seguito di decreto di citazione a giudizio;
- imputati a seguito dell'emissione del Decreto Penale di condanna.

Sono interessati da questa disposizione i seguenti soggetti:

- il soggetto beneficiario del contributo (società di capitali, società di persone, ditta individuale, etc.);
- il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'aiuto.

Qualora le ipotesi di esclusione previste al sopra indicato punto 6 intervengano:

- prima dell'atto di approvazione della domanda di aiuto e nel caso in cui il soggetto richiedente o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di aiuto presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del Reg. CE 1290/05
- in fase di erogazione dei contributi e nel caso in cui il beneficiario o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di pagamento presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del reg. CE 1290/05.

Dopo tale data l'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Reg. CE 1290/05.

Tutti i reati previsti devono essere inerenti ad attività aziendale.


A.V/EG

Sono fatte salve le ipotesi in cui vi sia stata l'estinzione del reato (titolo VI c.p. artt. 150 – 169 e art. 460 c.p.p. – con riguardo alla condanna comminata a seguito di Decreto Penale -) o la riabilitazione (ex artt. 178 e 179 c.p. e art. 683 c.p.p.) dei soggetti interessati

L'esclusione dai benefici per i casi contemplati ai punti 5 e 6 si applica anche in caso di eventuale successiva sostituzione del legale rappresentante e/o modifica della ragione sociale.

Inoltre non vengono concessi aiuti a beneficiari che non soddisfano le condizioni stabilite dalle norme nazionali e comunitarie.

9 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

9.1 Presentazione domande da Beneficiari in proprio

I presentatori in proprio devono inviare all'Organismo Delegato la domanda sotto forma informatica e cartacea, il cartaceo deve essere recapitato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata *brevi manu* all'O.D. competente che riceve le domande pervenute entro la data ultima indicata dai bandi specifici di misura e/o dalle disposizioni applicative.

L'ufficio protocollo dell'OD dopo aver verificato la presenza della documentazione necessaria procede alla protocollazione.

Ad ogni domanda deve corrispondere un numero identificativo univoco di protocollo e deve essere indicata la data di protocollazione. Il numero e la data di protocollo devono essere riportati su tutti i documenti giustificativi ed agli allegati alla domanda.

9.2 Adempimenti relativi alla presentazione delle domande

Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali devono indicare l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Difatti, è l'intera consistenza aziendale ad avere rilevanza ai fini del controllo degli impegni connessi alla forestazione.

La gestione delle domande, a partire dalla loro predisposizione, avviene in modalità informatizzata.

Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

Per la presentazione di una domanda di aiuto/pagamento è necessario che il soggetto interessato abbia effettuato preventivamente richiesta ed abbia conseguito:

- iscrizione nell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte e l'apertura di una posizione attiva non provvisoria;
- consegna del mandato ad un CAA per la costituzione del fascicolo aziendale e l'aggiornamento del medesimo;
- eventuale richiesta di abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione *on line* disponibili sul portale Sistema Piemonte e il conseguimento della medesima.

Le aziende che rispondono ai requisiti specifici e che abbiano una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di aiuto/pagamento secondo due possibilità alternative:

a) tramite il CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe.

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione *online* disponibili sul portale Sistema Piemonte.

In entrambi i casi a conclusione della procedura di compilazione, le domande compilate in modo completo dovranno essere stampate in copia cartacea, essere sottoscritte dall'interessato ed essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva.

Nel caso di cui alla lettera a) le domande sottoscritte dovranno essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa per tutte le aziende di cui venga dato preavviso del controllo in loco da parte degli Enti delegati deputati alla gestione delle domande e negli altri casi in cui verrà richiesto specificamente.

Nel caso di cui alla lettera b) le domande sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità dovranno pervenire all'Ente delegato competente per territorio entro la data riportata sul bando di apertura.

Gli Enti delegati potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

9.2.1 Altre procedure connesse alla presentazione delle domande

Certificato Regolare Esecuzione Lavori e Piano Colturale

Indipendentemente dalla modalità di compilazione della domanda, tramite CAA o autonoma, quando la domanda di conferma ha anche valenza di cambio di beneficiario, dovrà essere allegato alla domanda un piano di coltura dell'impianto sottoscritto dal nuovo beneficiario, accompagnato da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Inoltre, come previsto al cap. 9 delle Norme di attuazione, per gli impianti delle tipologie 1 la liquidazione dei premi di manutenzione relativi al 2° e 4° anno è subordinata alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione corredato da documentazione fotografica atta a dimostrare l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione da trasmettersi entro i termini previsti dal bando.

Per la tipologia di impianto 3 (bosco) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 500,00 €/ha/anno per cinque anni. Al 2° e al 5° anno il tecnico professionista che segue l'impianto deve rilasciare un certificato di regolare esecuzione lavori, corredato da documentazione fotografica atta a dimostrare l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

Per la tipologia di impianto 1 (arboricoltura a ciclo medio-lungo) il premio di manutenzione relativo al 2° e al 4° anno è vincolato anch'esso alla presentazione dei CREL da parte del tecnico professionista che segue l'impianto mentre al 5° il produttore potrà percepire un importo variabile pari a 0, 500 o 1000 euro/ettaro a seconda della qualità dell'impianto (insufficiente, sufficiente, buona/ottima) così come controllata e giudicata in campo dai funzionari del Settore competente.

9.3 Finalità di presentazione della domanda e di talune comunicazioni

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale;
- Domanda di modifica ai sensi degli art. 14 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i., nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;

- Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i., nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Comunicazione cessione di azienda ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i., se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione di cui al par. 1 del citato articolo;
- Comunicazione causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i..

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

9.3.1 Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 14 Reg. CE n. 1122 e s.m.i.

E' possibile presentare una domanda di modifica che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale; sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Si evidenzia che in caso di impegni pluriennali le superfici oggetto di impegno non possono essere sostituite con altre, ancorché disponibili, salvo nei casi specificamente previsti dal programma di sviluppo rurale.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

9.3.2 Domande di revoca parziale/totale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.

Una domanda di revoca parziale/totale, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- ✓ cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- ✓ riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- ✓ cancellazione dei codici allevamento;

Qualora la domanda di revoca non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e verrà presa in considerazione la domanda iniziale.

9.4 Art. 47 – Cause di forza maggiore

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

I casi previsti sono:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 47, viene di seguito riportata:

a) decesso del beneficiario:

1. certificato di morte;
2. dichiarazione sostitutiva per eredità;
3. richiesta o autorizzazione per pagamento erede;

b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario:

- certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;

c) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda:

- provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;

d) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;

- provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento;

e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:

- provvedimento dell'autorità competente che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento;

f) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno:

- certificato rilasciato dall'autorità competente che attesta l'avvenuta espropriazione.

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti da a) a f) deve essere sempre accompagnata da copia dell'ultima domanda presentata. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

9.5 Art. 44 – Cessione di azienda

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., se nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto, salvo i casi di forza maggiore previsti. Il beneficiario non è tenuto alla restituzione del premio anche nei seguenti casi:

- ✓ nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile;
- ✓ quando la cessione di una parte dell'azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell'impegno ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 12, secondo comma del Reg. CE 1974/2006, e se la cessione riguarda non oltre il 50% della superficie che formava oggetto dell'impegno prima della proroga.

Secondo quanto previsto dal Reg. CE 482/2009, e a decorrere dal 1° gennaio 2009 il beneficiario non è tenuto alla restituzione del premio anche nel seguente caso:

- ✓ quando l'azienda del beneficiario è totalmente o parzialmente ceduta a un'organizzazione la cui finalità principale è la gestione dell'ambiente naturale a fini di salvaguardia ambientale, a condizione che la cessione sia finalizzata alla modificazione permanente dell'uso del suolo a scopo di conservazione della natura e ne consegua un sostanziale beneficio per l'ambiente.

Documentazione giustificativa della cessione/vendita con prosecuzione degli impegni:

- ✓ Visura camerale dell'azienda cessata attestante la cessazione dopo la campagna in oggetto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subentrante in caso di esonero dall'iscrizione al registro delle imprese ai sensi del Decreto Legislativo n.286/2006 per volumi di affari inferiori a 7000 euro o visura camerale;
- ✓ Visura camerale dell'azienda subentrante o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subentrante in caso di esonero dall'iscrizione al registro delle imprese ai sensi del Decreto Legislativo n.286/2006 per volumi di affari inferiori a 7000 euro o visura camerale;

- ✓ Dichiarazione di conferma impegni subentrante con documento di identità in corso di validità e comunicazione del c/c con IBAN.

Documentazione giustificativa della cessione/vendita senza prosecuzione degli impegni:

- ✓ vedere la documentazione probante richiesta per ciascun caso previsto al punto 9.3.
- ✓ Visura camerale dell'azienda attestante che la cessazione definitiva dell'attività agricola di un beneficiario è avvenuta quando il beneficiario abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno e la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile.

9.6 Archiviazione

L'archiviazione dei documenti deve avvenire in maniera organizzata al fine di rendere la pratica immediatamente reperibile in occasione di eventuali verifiche e controlli, ed in modo tale da consentire la tracciabilità della stessa in qualsiasi momento.

L'OD deve quindi creare, per ogni singola domanda di contributo presentata, un fascicolo contenente:

- Domanda del beneficiario sottoscritta, nel caso del beneficiario in proprio;
- Comunicazione di Avvio procedimento (Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.).
- Eventuale documentazione necessaria alla risoluzione di anomalie (es.: Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, Visure catastali ecc.);
- Check-list completamente e correttamente compilata, firmata in tutte le sue parti;
- Report dei controlli;
- Verbale di Istruttoria correttamente compilato, datato e debitamente firmato;
- Comunicazione di ammissione a finanziamento datata e firmata;
- Verbale controllo in loco per le aziende estratte a verifica;
- Eventuale documentazione necessaria per poter svolgere il controllo in loco (foto aeree, titoli di conduzione, visure catastali ecc.);
- Qualsiasi ulteriore documentazione l'OD ritenga necessaria al fine di istruire la pratica.

I fascicoli di domanda relativi ad ogni pratica dovranno essere conservati in apposite cartelline chiuse sui quattro lati così da non consentire l'eventuale smarrimento di documentazione.

Inoltre, sul frontespizio di ciascun fascicolo, come da modello direttamente scaricabile dal programma informatico, dovranno essere indicati i dati principali della domanda:

- Organismo Delegato
- Anno di competenza
- Misura
- Denominazione Ragione Sociale/Nominativo
- CUAA
- Numero domanda
- Anno inizio impegno
- Soggetto presentatore
- Controlli
- Quantificazione dell'importo derivante dal calcolo del premio in base alle superfici indicate in domanda.

L'archivio cartaceo, tale da garantire la pronta reperibilità dei documenti, può essere organizzato nel modo seguente:

- Ordine alfabetico in base alla Denominazione/Nominativo;
- Suddivisione di ciascuna pratica in cartelline diverse.

Tutta la documentazione sia cartacea che informatica deve rimanere negli archivi per i dieci anni successivi alla chiusura del procedimento, coincidente con l'ultimo pagamento effettuato. Gli armadi utilizzati per l'archiviazione delle domande dovranno essere chiusi a chiave e ogni OD dovrà individuare un responsabile per la custodia di tale chiave.

10 RIGETTO DELLE DOMANDE

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione all'interessato.

11 ISTRUTTORIA

11.1 Separazione delle funzioni ai sensi dell'allegato I del Reg. CE n. 885/2006 e s.m.i.


A.V/E

Al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni, le attività da svolgere per l'autorizzazione delle domande prevedono che i funzionari che effettuano i controlli in fase di istruttoria siano diversi da coloro che effettuano i controlli in loco.

I funzionari controllori che eseguono i controlli in loco non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa domanda pertanto il funzionario incaricato di tali controlli sarà persona diversa dalle attività svolte in precedenza.

Tutte le attività e i controlli sopra indicati dovranno essere verificati da un funzionario di grado superiore che visiterà i verbali elaborati (verbale di istruttoria), firmerà il provvedimento di ammissione a finanziamento e l'elenco di liquidazione. Tutte le figure (istruttore, controllore e funzionario di grado superiore), limitatamente alle parti di loro competenza, provvederanno anche a firmare la check-list di ciascuna domanda.

11.2 Ricezione Domanda

L'ufficio incaricato dell'O.D. prima di procedere all'avvio della fase di istruttoria deve prioritariamente controllare:

- *La data di consegna della domanda:* la domanda deve essere consegnata entro i termini previsti dal bando e/o eventuali proroghe autorizzate. Nel caso in cui la domanda sia stata trasmessa telematicamente fa fede la data di trasmissione telematica; nel caso di beneficiari in proprio fa fede la data di trasmissione telematica fermo restando che il cartaceo deve essere fatto pervenire nei termini previsti dal bando.

Di tutte le domande presentate dalle aziende agricole è tenuta traccia, anche se tardive, non ammissibili o incomplete.

Dopo aver ricevuto la domanda il funzionario istruttore provvede all'invio al richiedente della comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'articolo 8 comma 1 e 2 della L. 241/90 e s.m.i, in cui saranno specificati: l'oggetto del procedimento, l'ufficio responsabile dell'istruttoria, il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti/documentazione relativi al procedimento (come da modello stampabile direttamente dal programma informatico). In ragione della numerosità delle domande per alcune misure, le strutture competenti, ai sensi del comma 3 del citato articolo 8 della legge 241/90 e s.m.i, possono sostituire la comunicazione personale dell'avvio di procedimento con l'affissione di un avviso, contenente tutte le indicazioni previste, presso l'Albo della Struttura competente per l'istruttoria. Per avvalersi della

possibilità di comunicare cumulativamente l'avvio del procedimento, l'OD dovrà preventivamente individuare mediante idoneo atto amministrativo le procedure adottabili.

11.3 Attività preliminari alla fase di correttiva e di saldo.

Nel caso in cui si opti per la possibilità di concessione di un anticipo del 75% dell'importo ammissibile sulle domande presentate per la campagna in oggetto, successivamente alla presa in carico delle domande ricevute, gli OD verificano e certificano ad Arpea, entro i termini concordati, l'avvenuta esecuzione dei controlli amministrativi documentali sulle pratiche di propria competenza ovvero di aver acquisito l'eventuale documentazione cartacea che obbligatoriamente deve essere allegata alla domanda (piano coltura nel caso di cambio beneficiario, CREL nel caso in cui l'erogazione del premio sia subordinata all'acquisizione del documento medesimo ed eventuale altra documentazione richiesta dall'OD ad integrazione delle domande medesima).

Gli OD comunicano l'elenco delle pratiche che, a seguito dell'acquisizione e del controllo di tali documenti, non possono percepire l'anticipo del 75% sull'ammissibile o per le quali l'OD ritiene di dover acquisire ulteriore documentazione.

Entro il termine indicato da Arpea l'OD provvede inoltre a caricare a sistema eventuali rinunce o sospensioni in modo tale che le domande che si trovano in questo stato non vengano prese in considerazione nella fase di anticipo.

ARPEA esclude dalla fase di anticipo le domande poste in stato: rinunciate, sospese dall'OD, non ammesse a finanziamento e le domande per le quali gli OD non provvedono a certificare l'acquisizione, la completezza e la correttezza della documentazione.

Le domande che non presenteranno anomalie di competenza dei CAA passeranno direttamente agli OD per il seguito di competenza, istruttoria e liquidazione secondo le modalità descritte di seguito.

Le pratiche sulle quali i controlli determineranno delle anomalie di competenza dei CAA passeranno attraverso apposita procedura informatica di correttiva.

Qualora venga deciso di non erogare alcun anticipo le operazioni di cui sopra vengono meno e le domande verranno sottoposte ai controlli amministrativi al solo scopo di valutare se le domande debbano finire in istruttoria o in correttiva secondo i criteri stabiliti da Arpea.

11.3.1 Fase di correttiva (CAA)

Per quanto riguarda i trascinamenti della vecchia programmazione (misure H/2080) tutte le domande che a seguito dell'esecuzioni dei controlli territoriali e GIS presentano almeno


A. VEG

una delle anomalie elencate e descritte nell'allegato 14.2 dovranno essere visionate e risolte dai CAA attraverso la procedura di correttiva.

I CAA possono analizzare direttamente le anomalie generate su ogni singola pratica tramite l'apposita reportistica prevista sul sistema informativo.

Tutta la documentazione utilizzata ai fini della risoluzione delle anomalie dovrà essere tutta protocollata e archiviata all'interno del fascicolo aziendale.

Al termine della fase di correttiva il CAA riesegue i controlli, lancia il calcolo del premio e rilascia la domanda confermando la chiusura della procedura di correttiva rendendo la pratica istruibile da parte dell'OD.

Per le prime annualità di mancato reddito e manutenzione della misura 221 è prevista la sola fase di istruttoria essendo le superfici imboschite oggetto di sopralluogo e di rilievo con GPS e pertanto eventuali anomalie territoriali non possono essere risolte mediante gli strumenti consueti della fase di correttiva. A ogni ciclo di aggiornamento *refresh* sarà valutata l'opportunità di includere nuovamente la fase di correttiva anche per gli impianti realizzati tramite la misura 221.

11.3.2 Fase Istruttoria

L'OD può monitorare l'aggiornamento delle pratiche istruibili tramite apposita funzione di reportistica presente a sistema.

Tutte le pratiche che sono transitate nella fase di anticipo del 75% e che risultano prive di anomalie GIS e/o amministrative e le domande estratte a campione, vengono passate nello stato istruibile.

Anche qualora si opti per non erogare alcun anticipo su una determinata campagna le pratiche trasmesse vengono comunque sottoposte ai controlli anagrafici e territoriali per determinare la fase di competenza di ciascuna pratica: correttiva o istruttoria.

L'OD deve procedere all'istruttoria di tutte le pratiche che si trovano nello stato istruibile.

Al fine dell'esecuzione dell'istruttoria, l'OD procede:

- 1) al caricamento di eventuali rinunce, sospensioni e/o revoche;
- 2) all'esecuzione dei controlli amministrativi di propria competenza e alla risoluzione di eventuali anomalie;
- 3) alla verifica degli impegni specifici della domanda come stabiliti dalle Norme Tecniche e dai bandi annuali di conferma;

- 4) all'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni come previsto dalla normativa comunitaria e dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. e dai relativi recepimenti regionali.
- 5) alla compilazione e all'archiviazione della check-list;
- 6) alla stampa dei documenti elencati al punto 9.6;
- 7) all'esecuzione dei controlli in loco;
- 8) alla chiusura dell'istruttoria e alla conseguente ammissione a finanziamento della pratica in caso di esito positivo. Gli OD sono invitati a notificare ai beneficiari, entro i termini previsti e con la dovuta conformità alla normativa di settore, gli importi in liquidazione (a seguito di tutti i controlli, amministrativi e in loco) comprensivi delle eventuali riduzioni e sanzioni (fornendo adeguate giustificazioni).
- 9) alla creazione dell'elenco di liquidazione;
- 10) all'attivazione delle procedura di recupero delle somme indebitamente percepite (nei casi e secondo le modalità previste nel "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite" disponibile sul sito di Arpea all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-recuperi/index.php>).

A riguardo del punto 11 si rammenta che i procedimenti di recupero devono essere chiusi entro e non oltre trenta giorni successivi al termine previsto per il riesame

11.3.3 Creazione elenchi di liquidazione (O.D.)

L'OD ammette a finanziamento l'importo complessivo della pratica senza tenere conto dell'eventuale anticipo erogato da Arpea. Sull'elenco di liquidazione verranno riportate le informazioni relative all'importo ammesso a finanziamento, l'eventuale anticipo erogato da Arpea e l'importo che deve essere liquidato a saldo.

Gli OD trasmettono all'ARPEA – Ufficio Autorizzazione Pagamenti – Via Bogino n. 23 – 10123 Torino, gli elenchi di liquidazione sotto forma informatica attraverso l'apposita funzione e sotto forma cartacea (nr. 2 originale).

Ogni elenco di liquidazione in forma cartacea deve essere debitamente datato e sottoscritto dal Dirigente/Segretario o comunque dalla figura apicale dell'Ente.

Gli elenchi di liquidazione devono essere altresì trasmessi con lettera di trasmissione; il report di accompagnamento debitamente datato e sottoscritto dal responsabile dell'OD e,


A.V/EG

se previsto, copia conforme della determina dirigenziale di approvazione dell'elenco di liquidazione.

Nel report sono indicati il numero di domande poste in liquidazione, il relativo importo complessivo, il riscontro dei controlli in loco effettuati ed i relativi esiti (positivo, parzialmente positivo, negativo), nonché viene dichiarata l'esecuzione della compilazione della check-list per ciascuna domanda.

Qualora il saldo sia inferiore all'anticipo già erogato da Arpea l'OD provvede all'attivazione della procedura di recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalità previste nel "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite" disponibile sul sito di Arpea.

12.CONTROLLI IN LOCO

12.1 Modalità di estrazione del campione

L'estrazione del campione delle domande da sottoporre a controllo in loco ai sensi dell'art. 12 del Reg. 65/2011 e s.m.i. viene eseguito da AGEA Coordinamento. ARPEA provvede alla Comunicazione.

Gli impegni di misura legati alle superfici dovranno essere messi in relazione con il dato di accertato fornito da AGEA.

Le domande estratte a campione non passeranno alla fase di correttiva presso i CAA di competenza ma direttamente alla fase di istruttoria.

Per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni relativamente agli impegni di misura dovrà essere applicato il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. e i relativi recepimenti regionali per la misura 221 afferente la nuova programmazione.

Alle violazioni di misure ad imboscamento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99, si applica l'art. 26 (Norme di rinvio) del D.M. 30125/2009.

➤ Aumento dei controlli

L'art. 12 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i., prevede che qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di una particolare misura oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e

aumenta la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

Il documento di lavoro della Commissione europea n. DS/2006/24 fornisce i criteri e le indicazioni in merito alle modalità di applicazione.

Sulla base delle istruzioni contenute nel suindicato documento di lavoro, l'OP effettua l'analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l'anno in corso e ad aumentare la quota percentuale degli agricoltori da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva.

Il campione a controllo nell'esercizio in corso e in quello successivo, deve essere aumentato secondo le modalità specificate nella tabella di seguito riportata. Inoltre, nel caso in cui si renda necessaria l'estrazione del campione integrativo, la stessa sarà effettuata valutando le domande che presentano irregolarità significative e scostamento di superficie per esito aziendale.

[parametro A %] superficie [ha] richiesta in scostamento ----- x 100 Superficie [ha] totale richiesta						
[parametro F %]	A<1%	1%≤A<2%	2%≤A<3%	3%≤A<5%	5%≤A<10%	A≥10%
n. domande controllate con riduzioni						
----- x 100						
n. domande controllate						
F<25%	-	Rate x 1,05	Rate x 1,10	Rate x 1,25	Rate x 1,50	Rate x 2
≥25%F<50%	-	Rate x 1,10	Rate x 1,25	Rate x 1,50	Rate x 2	Rate x 3
≥50%F<75%	-	Rate x 1,25	Rate x 1,50	Rate x 2	Rate x 3	Rate x 4
≥75%F<100%	-	Rate x 1,50	Rate x 2	Rate x 3	Rate x 4	Rate x 5

12.2 Esecuzione controllo in loco

All'atto della verifica in loco nel caso delle misure "a superficie" devono essere svolti i seguenti controlli:

- rispetto degli impegni specifici per misura;
- verifica della veridicità di quanto riportato nel quadro dichiarazioni della domanda;
- rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alle superfici. Tali controlli vengono svolti direttamente da AGEA;
- rispetto dei requisiti previsti in materia di condizionalità. Tali controlli vengono svolti direttamente da AGEA o dai Servizi Veterinari a seconda degli Atti o delle Norme oggetto di controllo.

Ai sensi del Reg.(CE) n.1122/2009 art. 27 e s.m.i., i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo.

Tuttavia lo stesso regolamento ammette un preavviso che può essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo stesso. Tale preavviso non può eccedere le 48 ore per i controlli relativi alle domande per animale e i 14 giorni per quelli afferenti alle superfici.

Il verbale di controllo deve contenere gli elementi minimi definiti dall'art. 32 del Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009 e s.m.i. e deve essere compilato in tutte le sue parti. Tali elementi devono essere registrati nel SIGC.

12.3 Esecuzione dei controlli sulle superfici e sulla condizionalità

I controlli relativi alle superfici (misurazione e coltura presente) per le quali viene richiesto il pagamento dell'aiuto, nonché quelli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità, sono eseguiti da AGEA.

Le aziende per le quali non è presente alcuna violazione per nessuna delle norme BCAA applicabili alle superfici vengono considerate positive e l'iter di controllo per quanto riguarda la condizionalità viene considerato concluso. Le aziende per le quali è presente almeno una violazione di una norma di condizionalità, anche solo a livello di segnalazione, sono oggetto di incontro in contraddittorio durante il quale viene comunicato al rappresentante aziendale l'esito tecnico del controllo.

Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità CGO, si procede comunque ad una verifica presso l'azienda.

A.V.E.G.

Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili all'OP tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

Per la metodologia di foto-interpretazione e controlli oggettivi superfici si rimanda ai manuali di AGEA (Misure a superficie: linee guida per l'esecuzione dei controlli in loco). Per quanto riguarda la misurazione delle superfici occorre verificare se ricadono o meno in zone telerilevate. Nel primo caso le misurazioni di area effettuate in foto interpretazione possono essere integrate con i dati GPS altrimenti occorre effettuare le misurazioni dirette delle aree mediante rilievi GPS.

In ogni caso, ogni qualvolta occorra aggiornare il GIS (misurazione superfici e/o uso del suolo), va lasciata traccia del controllo effettuato in campo e del relativo esito ; inoltre in questa fase è indispensabile acquisire la documentazione fotografica secondo le regole definite nel documento "Specifiche Tecniche e Controlli Oggettivi Territoriali relative alla campagna in corso".

12.4 Verifica dei titoli di conduzione dei terreni

Le informazioni relative alla consistenza territoriale delle aziende agricole piemontesi (certificazioni catastali, contratti di affitto o di altro tipo registrati), attualmente oggetto di verifica durante i controlli in loco effettuati dagli Organismi Delegati, sono contenute nei fascicoli aziendali, il cui aggiornamento e conservazione cartacea è una funzione delegata tramite convenzione da Arpea ai CAA.

Nello svolgimento delle attività affidate il CAA, in conformità del Reg. (CE) n. 885/2006, ha l'obbligo di verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti in fase di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale e di verificare la corrispondenza dei dati inseriti anche nella fase di compilazione delle domande con quelli risultanti nei documenti acquisiti dal produttore, nel rispetto dei Manuali procedurali e delle specifiche tecniche e informatiche forniti da ARPEA;

Arpea, ai sensi del Reg. CE n. 885 del 2006 effettua gli opportuni controlli di II livello sui CAA garantendo la funzione a loro delegata.

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che i funzionari incaricati dell'esecuzione dei controlli in loco non siano più obbligati ad accertare la disponibilità dei terreni tramite la verifica dei titoli di possesso.

L'obbligo di avere un CAA come mandatario del fascicolo riguarda le sole aziende agricole (DGR 46-639 del 2005 e D.D. 915 del 31.10.2008) mentre gli altri soggetti (elencati al par. 5 del Manuale del fascicolo aziendale di Arpea approvato con D.D. 122-2011) possono

avvalersi della P.A. per la tenuta del fascicolo aziendale. Per questi beneficiari va pertanto mantenuto il controllo sui titoli di conduzione in sede di controllo in loco.

12.5 Esecuzione dei controlli afferenti agli impegni specifici per misura

L'accertamento del rispetto degli impegni di misura è di competenza esclusiva degli Organismi Delegati.

La verifica degli impegni comprende tutti quegli elementi che è possibile verificare in campo e dal punto di vista documentale; gli elementi acquisiti nel corso della visita in azienda devono essere messi in relazione, agli esiti del controllo ammissibilità superfici di competenza di AGEA una volta che gli stessi sono resi all'ARPEA.

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 n. 1205 pubblicato il 31/03/2008 sulla G.U. n.76 (abrogato dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.), stabilisce modalità comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune e del sostegno allo sviluppo rurale.

La Regione Piemonte con la D.G.R. n. 80-9406 del 01/08/2008 (e relativo allegato) ha stabilito i criteri generali per l'applicazione del menzionato Decreto ministeriale al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e ha demandato a successivi atti l'individuazione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni riguardanti le misure di sviluppo rurale individuate dall'articolo 6 del Reg. (UE) 65/2011 e s.m.i..

La suddetta D.G.R. è stata revocata con D.G.R n. 28-4053 del 27.06.2012.

Il riferimento per la misura 221 è la D.D. 142 del 20.01.2010 e s.m.i.

PSR 2000-2006

L'art. 26 - "norme di rinvio" - del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 (Ex art. 16 del D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008) riporta che alle violazioni di misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) 1257/99 continuano ad applicarsi:


A.V.E.G.

- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92;
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 - Disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga.
- ✓ le corrispondenti norme applicative regionali.

Tali disposizioni non si applicano nei casi in cui siano previste, per impegni pluriennali, specifiche clausole di adeguamento alle nuove disposizioni disciplinate dal regolamento (CE) 1698/05 o nel caso in cui l'applicazione del presente decreto (D.M. 30125 del 22 dicembre 2009) risulti più favorevole al beneficiario.

Si riportano le norme applicative regionali afferenti alla vecchia Programmazione (PSR 2000-2006):

- D.D. 491/DB14.14.2 del 24/08/2001 : Reg. CE 2080/92 1992 "Aiuti alle misure forestali nel settore agricolo" - Definizione degli impegni essenziali ed accessori e delle relative quote di incidenza, secondo quanto stabilito dagli artt. 11 e 14 del Decreto Ministeriale n° 494 in data 18 dicembre 1998.

Si rammenta quanto riportato all'art. 18 Reg. (UE) 65 del 2011 "In caso di impegni pluriennali, le riduzioni, le esclusioni e i recuperi degli aiuti si applicano anche agli importi già versati per l'impegno in questione nel corso di anni precedenti".

12.6 Esito dei controlli

12.6.1 Esito dei controlli relativi alle superfici Programmazione 2000-2006

Per le misure a superficie si rimanda agli artt. 70, 71 e 72 del regolamento (CE) n. 817/2004.

12.6.2 Esito dei controlli relativi alle superfici Programmazione 2007-2013

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.

Se è stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto/pagamento è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.

Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le superfici agricole e la differenza tra la superficie agricola totale dichiarata nella domanda di pagamento e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo degli aiuti per le misure connesse alle superfici a lui spettanti per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione. Tale disposizione non si applica nel caso in cui tutte le superfici agricole interessate siano state dichiarate alle autorità competenti nel quadro:

- ✓ del sistema integrato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i., oppure
- ✓ di altri sistemi amministrativi e di controllo che garantiscono la compatibilità con il sistema integrato in conformità all'articolo 26 di detto regolamento.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle (agricole e/o non) per le quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Art. 16 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	(0% - 3%) e al massimo 2Ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 16 par. 3 Reg. UE n. 65/2011 e s.m.i.)
In tolleranza	(0% - 3%) e > 2Ha oppure (>3%- <=20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 16 par. 5 Reg. UE 65/2011 e s.m.i.)
Fuori Tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 16 par. 5, comma 2 del Reg. UE n. 65/2011 e s.m.i.)
Fuori	Oltre il 50%	Il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo

Tolleranza Assoluta		che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata (art. 16 par. 5 comma tre e par 7 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.). Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.
---------------------	--	---

Determinazione della percentuale di difformità:

Percentuale di difformità riscontrata = $(SD - SA)/SA \cdot 100$

SD = Superficie dichiarata dal richiedente;

SA = Superficie accertata a controllo;

L'art. 16 Reg. UE 65/2011 e s.m.i. prevede che se la differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata, è imputabile a dichiarazioni eccessive intenzionali e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo comma per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, il beneficiario viene escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

12.7 Rispetto della condizionalità per le misure connesse alle superfici

Gli art. 7 e 10 del regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i. della Commissione, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i., istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Al pari degli aiuti diretti (I° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Il controllo sul rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (baseline) riguarderà l'intera consistenza aziendale.

Il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE 73/2009 e s.m.i..

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base, alla portata, alla gravità e alla durata dell'infrazione constatata:

- a. Portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- b. Gravità dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- c. Durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Gli esiti del campione condizionalità sono gestiti da Arpea ^{che} da comunicazione agli OD ed al produttore di eventuali violazioni riscontrate e relativa percentuale di riduzione. L'OD acquisisce tale comunicazione all'interno del fascicolo di domanda dei beneficiari oggetto del controllo. Il recupero dell'importo determinato dalla riduzione applicata è di competenza dell'OP. OK

In riferimento alla nota Ares n. 466663 del 28 luglio 2010 con la quale i Servizi della Commissione Europea comunicano le proprie osservazioni a seguito dell'indagine che si è svolta in Italia in merito all'asse 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, l'OD deve trasmettere all'Organismo Pagatore Regionale eventuali irregolarità del rispetto della condizionalità riscontrate durante i controlli amministrativi e in loco.

12.8 Cumulo delle riduzioni per le misure connesse alle superfici e agli animali

Per quanto concerne il cumulo delle riduzioni per le misure connesse alle superfici e agli animali si applica quanto previsto all'art. 22 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.

13 RICORSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti. Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Le Province e le Comunità Montane comunicano ai beneficiari l'Autorità competente a ricevere ricorso contro i provvedimenti da esse emanati.

Pertanto avverso i provvedimenti di decadenza e recupero emanati dall'Amministrazione competente sono esperibili:

- a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- a tutela delle posizioni di diritto soggettivo ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

14. ALLEGATI

14.1 Anomalie della fase di istruttoria Mancati Redditi 221

a) Campagna 2011

Controllo	DESCRIZIONE	221 Tipologia 1	221 Tipologia 3
AEP01	Verifica che l'azienda sia registrata in InfoCamere	W	W
AEP02	Verifica che l'azienda sia attiva su InfoCamere	W	W
AEP03	Denominazione in InfoCamere uguale a quella registrata nel fascicolo	W	W
AEP04	Forma giuridica in InfoCamere uguale a quella registrata nel fascicolo	W	W
AEP05	Partita IVA in InfoCamere uguale a quella registrata nel fascicolo	W	W
AEP06	Comune sede legale in InfoCamere uguale a quello registrato nel fascicolo	W	W
AEP07	Titolare/Rapp. legale in InfoCamere uguale a quello registrato nel fascicolo	W	W
ANA08	Azienda cessata	B	B
ANA14	Azienda con notifica di tipo bloccante	B	B
ATT05	Verifica congruenza prodotti / varietà richiesti a premio - norme sottoscritte	B	B
ATT06	Atto A1 - verifica congruenza terreni appartenenti a ZPS	B	B
ATT07	Atto A2 - verifica congruenza dichiarazioni	B	B
ATT08	Atto A3 - verifica congruenza dichiarazioni	B	B
ATT09	Atto A4 - verifica congruenza dichiarazione	B	B
ATT10	Atto A5 - verifica congruenza dichiarazione	B	B
ATT11	Matrice CGO - verifica congruenza dichiarazioni	B	B
ATT12	Atto A4 addendum - verifica congruenza dichiarazioni terreni in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola	B	B
ATT13	Verifica congruenza prodotti / varietà - attestazioni sottoscritte per B9 - B11 addendum	B	B
ATT14	Verifica congruenza sottoscrizione atti B9 / B11	B	B
CHK05	Check List per le misure Agroambientali compilata	B	B
CHK06	Documentazione Integrativa pervenuta nei termini previsti	B	B
CHK07	Pratica considerata in estrazione a campione	B	B
CHK08	Pratica estratta a campione con indicazione del controllo in loco	B	B
CHK10	Verifica tecnici Istruttori/Controllori	B	B
CHK40	Controllo che sulla checklist sia stato indicato di avere effettuato la verifica presenza domanda di fissazione titoli su terreni oggetto di impianto	B	B
DIM01	Validità delle informazioni inserite nei dati di impianto	B	B
DIM07	Verifica congruenza dati di impianto sulla domanda di conferma impegno rispetto a quanto presente sulla domanda di aiuto alla realizzazione dell'impianto	B	B
DIM08	Verifica congruenza dati dichiarati negli impegni con i dati di impianto (data fine lavori, tipo domanda)	B	B
DIM09	Verifica congruenza della tipologia di domanda (es. cambio beneficiario) rispetto alla domanda iniziale/precedente	B	B
DIM10	La Domanda di pagamento del contributo alle spese di Impianto deve essere stata istruita e chiusa con esito positivo	B	B
IPR01	Finalità di presentazione domanda presente e corretto	B	B
IPR02	Riferimento numero domanda iniziale e anno di presentazione compilati	B	B

IPR06	Incongruenza tra anno domanda iniziale e numero di annualità	B	B
IPR11	Incongruenza tra numero di annualità e tipo domanda	B	B
IPR57	Verifica la validità delle date di inizio e fine impegno	B	B
P16_1	Appezamento non rilevato nel catasto informatico	B	B
P16_2	Appezamento non rilevato nel catasto informatico - caso particolare	B	B
P16_3	Particella rilevata al catasto come soppressa, senza casi particolari ammessi	B	B
P25_3	Uso del suolo incompleto	B	B
P25_4	Assenza uso del suolo/esiti di lavorazioni - lavorazioni in corso	B	B
P25_5	Lavorazioni terminate: Incongruenza tra superficie catastale e vettoriale con scostamento superiore al 10%	W	W
P30_1	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis)	B	B
P30_5	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis) con CXF	B	B
P36_1	Particella con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile per gli interventi dichiarati, nell'ambito di più domande	B	B
P36_2	Particella, nell'ambito di una domanda, con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile per gli interventi dichiarati	B	B
P54_2	Particella in supero nella stessa domanda	B	B
P55_2	Particella in supero tra più domande	B	B
P64_1	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis) anche nella campagna precedente	B	B
P64_5	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis) con CXF anche nella campagna precedente	B	B
PAG02	Forma di pagamento obbligatoria tramite bonifico su C/C attivo con IBAN	B	B
PAR54	Particelle a premio con titolo di conduzione diverso da "Proprietà" e "Asservimento" senza documenti giustificativi validi	B	B
PAR18	Particella con caso particolare documentazione giustificativa assente	B	B
PAR20	Incompatibilità x particella: sulla stessa particella non si possono chiedere premi incompatibili	B	B
PAR21	Incompatibilità x particella e uso del suolo: sulla stessa particella/utilizzo/varietà/superficie condotta non si possono chiedere premi incompatibili	B	B
PAR22	Incompatibilità x azienda: la stessa azienda non può presentare domande di misure incompatibili	B	B
PAR23	Compatibilità premio non cumulabile: sulla stessa particella/utilizzo/varietà/superficie condotta la somma superficie a premio non deve superare la superficie utilizzata	B	B
PAR48	Particelle su cui la superficie accertata GIS risulta inadempiente	W	W
PR200	Controllo fittizio - abilitazione menù premio 221	W	W
PRS01	Calcolo del premio sulle particelle effettuato e non inferiore a 12,00 euro	B	B
RGS00	Controllo fittizio - abilitazione voce di menù Ricalcolo anomalie GIS	W	W
SAN00	Controllo fittizio - abilitazione voce menu' Sanzioni/Recuperi BO misure EF	W	W
SIM01	Abbinamento degli Utilizzi e Varietà corrette ai dati di impianto	B	B
SIM02	Utilizzi e Varietà non abbinate ad alcun impianto	W	W
SIM15	Verifica per ciascuna particella che la superficie di impianto non sia superiore a quella presente sulla domanda di pagamento spese di impianto	B	B
SIM17	La superficie complessiva dell'impianto non può essere aumentata rispetto a quella accertata in fase di pagamento delle spese di impianto	B	B
SIM18	La superficie complessiva dell'impianto non può essere diminuita rispetto a quella accertata in fase di pagamento delle spese di impianto	B	B
SIM19	Verifica se sono avvenute delle variazioni di Superficie accertata GIS rispetto a quella determinata in fase di pagamento delle spese di impianto	B	B
SIM20	Verifica che le superfici oggetto di impianto siano state correttamente dichiarate in fascicolo, per tutto il periodo successivo alla presentazione della domanda, con superficie e utilizzo congruenti all'impianto	B	B
SQL01	Verifica corretta esecuzione procedura di controllo	B	B

AVV

TRB01	Verifica che l'azienda sia presente in Anagrafe Tributaria e che la partita iva coincida	B	B
TRB02	Verifica che la denominazione dell'azienda sia congruente a quella dichiarata su Anagrafe Tributaria	B	B
TRB03	Verifica che l'azienda non sia registrata in Anagrafe Tributaria con un altro CUAA	B	B
TRB04	Verifica che la provincia della sede legale corrisponda a quella presente su Anagrafe Tributaria	B	B
TRB05	Verifica che il servizio di anagrafe tributaria sia raggiungibile	B	B
TRB06	Verifica congruenza del cognome, nome, provincia e comune di nascita del Titolare/Rapp. Legale con Anagrafe Tributaria	B	B
TRB07	Verifica congruenza dei dati di residenza (CAP, Provincia e Comune) del Titolare/Rapp. Legale con Anagrafe Tributaria	B	B
TRB08	Verifica che il rappresentante legale dichiarato in Anagrafe coincida con quello dichiarato in AT	B	B
USD01	Beneficiario Titolare Misura D (Prepensionamento)	B	B
USFH2	Compatibilità degli interventi/utilizzi tra domanda del PSR e D.U.	B	B
USFH3	Supero sulla particella di superficie a premio (considerando le tare) tra domanda DU e domanda PSR, presentate da due beneficiari diversi, rispetto alla superficie eleggibile complessiva (o catastale se non valorizzata)	B	B

b) Campagna 2012

Controllo	DESCRIZIONE	221 Tipologia 1	221 Tipologia 3
AEP01	Verifica che l'azienda sia registrata in InfoCamere	W	W
AEP02	Verifica che l'azienda sia attiva su InfoCamere	W	W
AEP03	Denominazione in InfoCamere uguale a quella registrata nel fascicolo	W	W
AEP04	Forma giuridica in InfoCamere uguale a quella registrata nel fascicolo	W	W
AEP05	Partita IVA in InfoCamere uguale a quella registrata nel fascicolo	W	W
AEP06	Comune sede legale in InfoCamere uguale a quello registrato nel fascicolo	W	W
AEP07	Titolare/Rapp. legale in InfoCamere uguale a quello registrato nel fascicolo	W	W
ANA08	Azienda cessata	B	B
ANA14	Azienda con notifica di tipo bloccante	B	B
ATT01	Verifica che sia stata indicata almeno una dichiarazione della condizionalità	B	B
ATT03	Verifica che siano state sottoscritte le norme previste	B	B
CHK05	Check List per le misure Agroambientali compilata	B	B
CHK06	Documentazione Integrativa pervenuta nei termini previsti	B	B
CHK07	Pratica considerata in estrazione a campione	B	B
CHK08	Pratica estratta a campione con indicazione del controllo in loco	B	B
CHK10	Verifica tecnici Istruttori/Controllori	B	B
CHK40	Controllo che sulla checklist sia stato indicato di avere effettuato la verifica presenza domanda di fissazione titoli su terreni oggetto di impianto	B	B
DIM01	Validità delle informazioni inserite nei dati di impianto	B	B
DIM07	Verifica congruenza dati di impianto sulla domanda di conferma impegno rispetto a quanto presente sulla domanda di aiuto alla realizzazione dell'impianto	B	B
DIM08	Verifica congruenza dati dichiarati negli impegni con i dati di impianto (data fine lavori, tipo domanda)	B	B

DIM09	Verifica congruenza della tipologia di domanda (es. cambio beneficiario) rispetto alla domanda iniziale/precedente	B	B
DIM10	La Domanda di pagamento del contributo alle spese di Impianto deve essere stata istruita e chiusa con esito positivo	B	B
IPR01	Finalità di presentazione domanda presente e corretto	B	B
IPR02	Riferimento numero domanda iniziale e anno di presentazione compilati	B	B
IPR06	Incongruenza tra anno domanda iniziale e numero di annualità	B	B
IPR09	Numero domanda iniziale nel formato AGEA	B	B
IPR10	Numero domanda precedente nel formato AGEA	B	B
IPR11	Incongruenza tra numero di annualità e tipo domanda	B	B
IPR30	Se "Domanda iniziale" non deve essere presente, sulla campagna dell'anno precedente, una domanda sulla stessa misura sulla stessa azienda o su quella di provenienza	B	B
IPR35	Per le domande di proseguimento di impegno e trasferimento impegno, la domanda anno precedente deve essere inserita in un elenco di liquidazione, oppure essere "Ammissa al Finanziamento" con "Saldo non erogabile" o "Saldo non erogabile - recupero"	B	B
IPR42	Verifica che sia stato selezionato il Bando corretto in base alla domanda dell'anno precedente	B	B
IPR56	Numero domanda anno precedente presente in archivio e tipologia di domanda conforme	B	B
IPR57	Verifica la validità delle date di inizio e fine impegno	B	B
IPR58	Verifica che l'annualità dell'impegno della domanda sia all'interno del range stabilito	B	B
P16_1	Appezamento non rilevato nel catasto informatico	B	B
P16_2	Appezamento non rilevato nel catasto informatico - caso particolare	B	B
P16_3	Particella rilevata al catasto come soppressa, senza casi particolari ammessi	B	B
P25_3	Uso del suolo incompleto	B	B
P25_4	Assenza uso del suolo/esiti di lavorazioni - lavorazioni in corso	B	B
P25_5	Lavorazioni terminate: Incongruenza tra superficie catastale e vettoriale con scostamento superiore al 10%	W	W
P30_1	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis)	B	B
P30_5	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis) con CXF	B	B
P36_1	Particella con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile per gli interventi dichiarati, nell'ambito di più domande	B	B
P36_2	Particella, nell'ambito di una domanda, con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile per gli interventi dichiarati	B	B
P54_2	Particella in supero nella stessa domanda	B	B
P55_2	Particella in supero tra più domande	B	B
P64_1	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis) anche nella campagna precedente	B	B
P64_5	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis) con CXF anche nella campagna precedente	B	B
PAG02	Forma di pagamento obbligatoria tramite bonifico su C/C attivo con IBAN	B	B
PAR17	Verifica presenza documento di conduzione valido	B	B
PAR18	Particella con caso particolare documentazione giustificativa assente	B	B
PAR20	Incompatibilità x particella: sulla stessa particella non si possono chiedere premi incompatibili	B	B
PAR21	Incompatibilità x particella e uso del suolo: sulla stessa particella/utilizzo/varietà/superficie condotta non si possono chiedere premi incompatibili	B	B
PAR22	Incompatibilità x azienda: la stessa azienda non può presentare domande di misure incompatibili	B	B

PAR23	Compatibilità premio non cumulabile: sulla stessa particella/utilizzo/varietà/superficie condotta la somma superficie a premio non deve superare la superficie utilizzata	B	B
PAR48	Particelle su cui la superficie accertata GIS risulta inadempiente	W	W
PR200	Controllo fittizio - abilitazione menù premio 221	W	W
PRS01	Calcolo del premio sulle particelle effettuato e non inferiore a 12,00 euro	B	B
RGS00	Controllo fittizio - abilitazione voce di menù Ricalcolo anomalie GIS	W	W
SAN00	Controllo fittizio - abilitazione voce menu' Sanzioni/Recuperi BO misure EF	W	W
SIM01	Abbinamento degli Utilizzi e Varietà corrette ai dati di impianto	B	B
SIM02	Utilizzi e Varietà non abbinate ad alcun impianto	W	W
SIM15	Verifica per ciascuna particella che la superficie di impianto non sia superiore a quella presente sulla domanda di pagamento spese di impianto	B	B
SIM17	La superficie complessiva dell'impianto non può essere aumentata rispetto a quella accertata in fase di pagamento delle spese di impianto	B	B
SIM18	La superficie complessiva dell'impianto non può essere diminuita rispetto a quella accertata in fase di pagamento delle spese di impianto	B	B
SIM19	Verifica se sono avvenute delle variazioni di Superficie accertata GIS rispetto a quella determinata in fase di pagamento delle spese di impianto	B	B
SIM20	Verifica che le superfici oggetto di impianto siano state correttamente dichiarate in fascicolo, per tutto il periodo successivo alla presentazione della domanda, con superficie e utilizzo congruenti all'impianto	B	B
SQL01	Verifica corretta esecuzione procedura di controllo	B	B
TRB01	Verifica che l'azienda sia presente in Anagrafe Tributaria e che la partita iva coincida	B	B
TRB02	Verifica che la denominazione dell'azienda sia congruente a quella dichiarata su Anagrafe Tributaria	B	B
TRB03	Verifica che l'azienda non sia registrata in Anagrafe Tributaria con un altro CUAA	B	B
TRB04	Verifica che la provincia della sede legale corrisponda a quella presente su Anagrafe Tributaria	B	B
TRB05	Verifica che il servizio di anagrafe tributaria sia raggiungibile	B	B
TRB06	Verifica congruenza del cognome, nome, provincia e comune di nascita del Titolare/Rapp. Legale con Anagrafe Tributaria	B	B
TRB07	Verifica congruenza dei dati di residenza (CAP, Provincia e Comune) del Titolare/Rapp. Legale con Anagrafe Tributaria	B	B
TRB08	Verifica che il rappresentante legale dichiarato in Anagrafe coincida con quello dichiarato in AT	B	B
USD01	Beneficiario Titolare Misura D (Prepensionamento)	B	B
USFH2	Compatibilità degli interventi/utilizzi tra domanda del PSR e D.U.	B	B
USFH3	Supero sulla particella di superficie a premio (considerando le tare) tra domanda DU e domanda PSR, presentate da due beneficiari diversi, rispetto alla superficie eleggibile complessiva (o catastale se non valorizzata)	B	B

14.2 Anomalie della fase di istruttoria e correttiva - Mancati Redditi H/2080

Controllo	DESCRIZIONE	H2080 Correttiva	H2080 Istruttoria
AEP01	Verifica che l'azienda sia registrata in InfoCamere		W
AEP02	Verifica che l'azienda sia attiva su InfoCamere		W
AEP03	Denominazione in InfoCamere uguale a quella registrata nel fascicolo		W
AEP04	Forma giuridica in InfoCamere uguale a quella registrata nel fascicolo		W
AEP05	Partita IVA in InfoCamere uguale a quella registrata nel fascicolo		W
AEP06	Comune sede legale in InfoCamere uguale a quello registrato nel fascicolo		W
AEP07	Titolare/Rapp. legale in InfoCamere uguale a quello registrato nel fascicolo		W
ANA08	Azienda cessata		B
ANA14	Azienda con notifica di tipo bloccante		B
CHK05	Check List per le misure Agroambientali compilata		B
CHK06	Documentazione Integrativa pervenuta nei termini previsti		B
CHK07	Pratica considerata in estrazione a campione		B
CHK08	Pratica estratta a campione con indicazione del controllo in loco		B
CHK10	Verifica tecnici Istruttori/Controllori		B
CNT20	Lavorazione GIS in corso	B	
CNT21	Presenza di anomalie P36_1 e P55_2 ancora da correggere	B	
CNT22	Presenza di anomalie P25 e P30 ancora da evadere	B	
CNT23	Presenza di lavorazioni gis da evadere	B	
CNT37	Se sulla pratica è stato erogato un acconto 75% questo deve risultare già liquidato		B
DIM01	Validità delle informazioni inserite nei dati di impianto		B
DIM03	Rata di mancato reddito sull'impianto pagata nell'anno precedente		B
DIM05	Verifica che la superficie a premio e l'importo a premio del mancato reddito non superino i valori dell'ultima rata pagata negli anni precedenti		B
P16_1	Appezzamento non rilevato nel catasto informatico	B	
P16_2	Appezzamento non rilevato nel catasto informatico - caso particolare	B	
P16_3	Particella rilevata al catasto come soppressa, senza casi particolari ammessi	B	
P25_3	Uso del suolo incompleto	B	
P25_4	Assenza uso del suolo/esiti di lavorazioni - lavorazioni in corso	B	
P25_5	Lavorazioni terminate: Incongruenza tra superficie catastale e vettoriale con scostamento superiore al 10%	W	
P30_1	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis)	B	
P30_5	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis) con CXF	B	
P36_1	Particella con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile per gli interventi dichiarati, nell'ambito di più domande	B	
P36_2	Particella, nell'ambito di una domanda, con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile per gli interventi dichiarati	B	
P54_2	Particella in supero nella stessa domanda	B	
P55_2	Particella in supero tra più domande	B	
P64_1	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis) anche nella campagna precedente	B	
P64_5	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (Gis) con CXF anche nella campagna precedente	B	
PAG02	Forma di pagamento obbligatoria tramite bonifico su C/C attivo con IBAN		B
PAR17	Verifica presenza documento di conduzione valido		W
PAR17	Verifica presenza documento di conduzione valido	B	
PAR18	Particella con caso particolare documentazione giustificativa assente		B
PAR18	Particella con caso particolare documentazione giustificativa assente	B	
PAR19	Inadempienze intenzionali riscontrate in fase di correttiva		B
PAR19	Inadempienze intenzionali riscontrate in fase di correttiva	B	
PAR20	Incompatibilità x particella: sulla stessa particella non si possono chiedere premi incompatibili		B

PAR20	Incompatibilità x particella: sulla stessa particella non si possono chiedere premi incompatibili	B	
PAR21	Incompatibilità x particella e uso del suolo: sulla stessa particella/utilizzo/varietà/superficie condotta non si possono chiedere premi incompatibili		B
PAR21	Incompatibilità x particella e uso del suolo: sulla stessa particella/utilizzo/varietà/superficie condotta non si possono chiedere premi incompatibili	B	
PAR22	Incompatibilità x azienda: la stessa azienda non può presentare domande di misure incompatibili	B	B
PAR23	Compatibilità premio non cumulabile: sulla stessa particella/utilizzo/varietà/superficie condotta la somma superficie a premio non deve superare la superficie utilizzata		B
PAR23	Compatibilità premio non cumulabile: sulla stessa particella/utilizzo/varietà/superficie condotta la somma superficie a premio non deve superare la superficie utilizzata	B	
PAR31	Particelle per le quali la superficie eleggibile a 'Coltivazione arborea specializzata' non raggiunge il 70% della superficie a premio		B
PAR32	Particelle per le quali la superficie eleggibile a 'Coltivazione arborea specializzata' raggiunge il 70%, ma è inferiore al 100%		W
PAR36	Particelle non oggetto di impianto erroneamente dichiarate in domanda dal beneficiario	B	
PAR43	Verifica che tutte le particelle oggetto di impianto siano presenti sulla domanda dell'anno precedente e con superficie non superiore		B
PAR44	Inadempienze intenzionali riscontrate in fase di istruttoria		B
PAR55	Verifica che tutte le particelle oggetto di impianto siano presenti sulla domanda dell'anno precedente e con superficie non inferiore		B
PRH00	Controllo fittizio - abilitazione voce di menù Premio - BackOffice	W	
PRH01	Calcolo del premio effettuato e corretta suddivisione importo relativamente alle misure 2080/H		B
PRH01	Calcolo del premio effettuato e corretta suddivisione importo relativamente alle misure 2080/H	B	
PRH02	Calcolo del premio non inferiore a 12,00 euro		B
RGS00	Controllo fittizio - abilitazione voce di menù Ricalcolo anomalie GIS		W
SAN00	Controllo fittizio - abilitazione voce menu' Sanzioni/Recuperi BO misure EF		W
SIM01	Abbinamento degli Utilizzi e Varietà corrette ai dati di impianto		B
SIM02	Utilizzi e Varietà non abbinate ad alcun impianto		W
SQL01	Verifica corretta esecuzione procedura di controllo		B
TRB01	Verifica che l'azienda sia presente in Anagrafe Tributaria e che la partita iva coincida	W	
TRB01	Verifica che l'azienda sia presente in Anagrafe Tributaria e che la partita iva coincida		B
TRB02	Verifica che la denominazione dell'azienda sia congruente a quella dichiarata su Anagrafe Tributaria	W	
TRB02	Verifica che la denominazione dell'azienda sia congruente a quella dichiarata su Anagrafe Tributaria		B
TRB03	Verifica che l'azienda non sia registrata in Anagrafe Tributaria con un altro CUAA	W	
TRB03	Verifica che l'azienda non sia registrata in Anagrafe Tributaria con un altro CUAA		B
TRB04	Verifica che la provincia della sede legale corrisponda a quella presente su Anagrafe Tributaria	W	
TRB04	Verifica che la provincia della sede legale corrisponda a quella presente su Anagrafe Tributaria		B
TRB05	Verifica che il servizio di anagrafe tributaria sia raggiungibile	W	
TRB05	Verifica che il servizio di anagrafe tributaria sia raggiungibile		B
TRB06	Verifica congruenza del cognome, nome, provincia e comune di nascita del Titolare/Rapp. Legale con Anagrafe Tributaria	W	
TRB06	Verifica congruenza del cognome, nome, provincia e comune di nascita del Titolare/Rapp. Legale con Anagrafe Tributaria		B
TRB07	Verifica congruenza dei dati di residenza (CAP, Provincia e Comune) del Titolare/Rapp. Legale con Anagrafe Tributaria	W	

TRB07	Verifica congruenza dei dati di residenza (CAP, Provincia e Comune) del Titolare/Rapp. Legale con Anagrafe Tributaria		B
TRB08	Verifica che il rappresentante legale dichiarato in Anagrafe coincida con quello dichiarato in AT	W	
TRB08	Verifica che il rappresentante legale dichiarato in Anagrafe coincida con quello dichiarato in AT		B
USD01	Beneficiario Titolare Misura D (Prepensionamento)		B
USFH2	Compatibilità degli interventi/utilizzi tra domanda del PSR e D.U.		B
USFH2	Compatibilità degli interventi/utilizzi tra domanda del PSR e D.U.	B	
USFH3	Supero sulla particella di superficie a premio (considerando le tare) tra domanda DU e domanda PSR, presentate da due beneficiari diversi, rispetto alla superficie eleggibile complessiva (o catastale se non valorizzata)	B	